



Sentenza n. 96 del 2024

Presidente: Franco Modugno - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 9 maggio 2024, deposito del 3 giugno 2024
comunicato stampa del 3 giugno 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 150 del 2023

parole chiave:

PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE – VERIFICHE PRELIMINARI –
CONTRADDITTORIO – DIRITTO DI DIFESA – DELEGAZIONE
LEGISLATIVA

disposizione impugnata:

- art. 171-*bis* del [Codice di procedura civile](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 24, 76 e 77 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità – non fondatezza

Il Tribunale di Verona ha sollevato **questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171-*bis* cod. proc. civ., in riferimento agli art. 3, 24, 76 e 77 Cost.** La Corte costituzionale ha ritenuto quest'ultimo parametro inconfidente, posto che esso pone la disciplina per l'adozione dei decreti-legge (e non quella della delegazione legislativa, da cui origina la disposizione in esame), con conseguente inammissibilità della questione in relazione allo stesso.

Relativamente alle censure mosse in riferimento all'art. 76 Cost., il giudice *a quo* prospetta un contrasto della disposizione censurata con i criteri indicati dalla legge di delega, i cui principi di delega non contemplerebbero una fase antecedente all'udienza di prima comparizione, destinata alle verifiche preliminari, configurando in tal modo un vizio per eccesso di delega.

Con riguardo, invece, alle censure avanzate in relazione all'art. 3 Cost., il Tribunale di Verona osserva che la disposizione impugnata prevede una «decisione solo delle questioni rilevate d'ufficio che condizionano *inaudita altera parte* l'introduzione del processo o la sua estensione soggettiva, mentre, per tutte le altre, la relativa decisione è differita alla prima udienza, senza che sussista una ragionevole giustificazione per tale diverso trattamento sì da svelare una scelta arbitraria che sarebbe preclusa al legislatore in una materia, come quella processuale, nella quale pure gode di ampia discrezionalità». In aggiunta, il giudice a

quo rileva che l'art. 171-*bis* cod. proc. civ. si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost. «laddove consente l'emanazione di provvedimenti di carattere interlocutorio senza alcun preventivo contraddittorio tra le parti».

La Corte costituzionale ritiene **non fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto la disciplina posta dall'art. 171-*bis* cod. proc. civ. «è riconducibile al criterio di delega** di cui all'art. 1, comma 5, lettera *λ*), della legge n. 206 del 2021» ed «è, al contempo, volta a realizzare il generale canone della concentrazione processuale sancito dalla lettera *a*) del medesimo art. 1, comma 5, della legge delega, perché orientata a ridurre le ipotesi di regressione del giudizio dopo il deposito delle memorie integrative».

Uguualmente, **non è fondata la questione connessa alla violazione dell'art. 3 Cost.**, consistente nella differenza tra il «trattamento riservato dal primo comma dell'art. 171-*bis* cod. proc. civ. alle questioni rilevabili d'ufficio che possono esitare in provvedimenti ordinatori del giudice emanati con il decreto di fissazione dell'udienza [...] e tutte le altre, che devono solo essere indicate alle parti (e non sono anche decise) nel medesimo decreto». Infatti, **le altre questioni rilevabili d'ufficio evocano profili di maggiore controvertibilità tra le parti, rispetto alle “verifiche preliminari” di cui alla disposizione censurata.**

Per i giudici costituzionali, pertanto, **ciò impedisce «di ritenere integrata un'ingiustificata disparità di trattamento ridondante in una violazione dell'art. 3 Cost.»**, ribadendo la costante giurisprudenza secondo cui «una violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili».

La censura riferita alla conformità tra l'art. 171-*bis* cod. proc. civ. e l'art. 24 Cost. è quella che ha impegnato maggiormente l'iter argomentativo della decisione. La Corte, dopo aver richiamato la sua costante giurisprudenza sul contraddittorio quale garanzia del giusto processo e del diritto inviolabile di difesa, riconosce che **«la disposizione censurata, nella sua formulazione testuale, non garantisce [...] il contraddittorio** laddove prevede che il giudice, prima dell'udienza di comparizione ex art. 183 cod. proc. civ. e delle memorie integrative ex art. 171-*ter* cod. proc. civ., operi le verifiche preliminari dalla stessa prescritte e adotti i provvedimenti conseguenti». Difatti, è stabilito «che il giudice non si limiti ad indicare alle parti specifiche questioni di rito, anch'esse rilevate d'ufficio», ma «decide tali questioni, con decreto, anticipatamente rispetto all'udienza di prima comparizione [...] senza che le parti siano chiamate ad interloquire su di esse o abbiano la possibilità di farlo».

La Corte ritiene, inoltre, che, se è vero che le parti, in sede di udienza di comparizione, possono comunque interloquire con il giudice in ordine al decreto emesso in precedenza e domandare che quest'ultimo lo modifichi o lo revochi con ordinanza adottata in udienza, è altrettanto vero che il decreto *ex* art. 171-*bis* cod. proc. civ. **pone «a carico delle parti un onere processuale»**, che, se inadempito, potrebbe comportare conseguenze pregiudizievoli per esse e finanche determinare l'estinzione del processo, evidenziando con ciò una potenziale compromissione del diritto di difesa.

Cionondimeno, il Giudice delle leggi ritiene non fondata anche la quesitone riferita all'art. 24 Cost. **La Consulta, muovendo nella direzione di un'interpretazione adeguatrice, rileva che il giudice assicura il rispetto del contraddittorio ed esercita il potere di direzione del processo e quelli «intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, fissando le udienze che ritiene utili a tal fine e anche determinando i punti sui quali esse devono svolgersi».** Egli, dunque, **potrebbe apprezzare, in occasione delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis cod. proc. civ., «la necessità, in concreto, che le parti interloquiscano in ordine all'oggetto del decreto che è chiamato ad adottare prima dell'udienza di comparizione», potendo, a questo scopo, fissare un'udienza *ad hoc*, prima dell'emanazione del decreto previsto dalla disposizione censurata.** Tuttavia, se il giudice reputasse scontate o indubie le questioni inserite nel decreto *de quo*, le parti alle quali l'atto è comunicato, dal canto loro, potrebbero ritenerle meritevoli di discussione nell'ambito di un contraddittorio tra esse. In tale circostanza, **le parti potrebbero sollecitare il giudice affinché utilizzi il suo potere direttivo per fissare un'udienza *ad hoc*, cioè al fine di risolvere senza indugio eventuali questioni, evitando, quindi, che sui punti controversi il contraddittorio si instauri solo in occasione dell'udienza di trattazione.**

Ad avviso dei giudici di Palazzo della Consulta, pertanto, «la fissazione di un'udienza *ad hoc* soddisfa la necessità della piena realizzazione del contraddittorio tra le parti, pur se l'udienza di comparizione *ex art.* 183 cod. proc. civ. non potrà non essere differita con un qualche conseguente allungamento dei tempi del processo». **Purtuttavia, la Corte riconosce che un'interpretazione adeguatrice della disposizione oggetto dello scrutinio di costituzionalità non potrebbe far insorgere «un vero e proprio obbligo processuale del giudice, essendo il suo potere direttivo essenzialmente discrezionale».** Il giudice, infatti, laddove decidesse «di non frapporre un'udienza anticipata nell'ordinario *iter* processuale al solo fine di realizzare il contraddittorio tra le parti su singole questioni di rito, decise con decreto in sede di verifica preliminare», il contraddittorio si realizzerebbe solo in occasione dell'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., sede in cui «il giudice, con ordinanza, potrà confermare, modificare o revocare il decreto emesso in precedenza, prendendo in esame le ragioni delle parti».

Giunti a questo punto, la Corte costituzionale ritiene che **se il giudice negasse un'udienza anticipata *ad hoc* per realizzare il contraddittorio, «l'ordinanza adottata nell'udienza di prima comparizione non potrà comportare preclusioni o decadenze per la parte stessa ove questa, in ipotesi, non abbia posto in essere quell'attività processuale prescritta con il decreto, confidando nella possibilità di prospettare le proprie ragioni al giudice in sede di anticipato contraddittorio tra le parti».** Il codice di rito, infatti, prescrive che il giudice è chiamato ad assicurare «una interlocuzione alla parte che la chiede e realizzare, pur se ormai solo all'udienza di comparizione, quel contraddittorio sollecitato anticipatamente e che prima non ha trovato risposta». All'opposto, **se la parte onerata dell'adempimento processuale prescritto dal censurato art. 171-bis cod. proc. civ. «non abbia sollecitato il giudice a realizzare il contraddittorio anche prima dell'udienza di comparizione [...] non vi sarebbe, in concreto, un siffatto *vulnus* al diritto di difesa, né l'esigenza di protezione dell'affidamento della parte nel preventivo dispiegarsi del contraddittorio prima dell'udienza di trattazione».** In entrambe le circostanze, **la Corte costituzione statuisce**

che attraverso tale interpretazione la disposizione censurata risulta non essere in contrasto con l'art. 24 Cost.

Alessandro De Nicola